



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 23 settembre 2020 n.157

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di assicurare che i rimborsi consentiti da interventi pubblici di stabilizzazione finanziaria od operazioni di sistema per la tutela del risparmio fiscalmente agevolate, siano canalizzati al pagamento dei debiti esattoriali iscritti a ruolo, ove sussistenti in capo al beneficiario dei rimborsi medesimi;*
- *l'urgenza costituita dall'imminente scadenza dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) della Legge 7 luglio 2020 n. 113;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 21 settembre 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**PROCEDURA SPECIALE DI RISCOSSIONE ESATTORIALE
PER I TITOLARI DI OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI DEL
DECRETO - LEGGE 27 LUGLIO 2017 N.89**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto-legge è finalizzato ad assicurare che, qualora tra i titolari delle obbligazioni, subordinate e non subordinate, emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino in esecuzione del Decreto - Legge 27 luglio 2017 n. 89, vi siano soggetti che presentino posizioni debitorie per somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, le somme derivanti dal rimborso del titolo obbligazionario, fino alla concorrenza delle citate posizioni debitorie, vengano direttamente riconosciute dalla banca emittente al Servizio di Esattoria Unica, per conto del contribuente, ad estinzione parziale o globale dei debiti di quest'ultimo verso gli Enti Impositori.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto-legge introduce quindi speciali misure esecutive nell'ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge n. 70/2004 e successive modifiche, in parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 60, secondo comma, della Legge medesima, anche in ragione dell'intervento pubblico realizzatosi attraverso la cessione in blocco ex lege alla banca interamente partecipata dall'Ecc.ma Camera dei rapporti giuridici di Asset Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2
(Procedura speciale)

1. La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei rimborsi in conto capitale delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comunica al Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'elenco dei codici identificativi dei soggetti titolari delle predette obbligazioni al fine della verifica dell'esistenza di posizioni debitorie degli stessi nei confronti degli Enti Impositori per somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 70/2004 e successive modifiche.
2. Il Dipartimento Esattoria, eseguita la verifica di cui al comma 1 e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza dei rimborsi, comunica alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino i codici identificativi dei soggetti iscritti a ruolo e l'ammontare complessivo del loro debito esattoriale, formato dalle somme iscritte a ruolo, a prescindere dall'intervenuta notifica al debitore, dagli interessi maturati fino alla data del rimborso del prestito obbligazionario, dalle eventuali sanzioni e spese alla data della comunicazione. La verifica sarà eseguita anche verso quei soggetti che risultino essere debitori in solido con quelli iscritti a ruolo del predetto ammontare.
3. La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, alla data di rimborso del prestito obbligazionario, provvede a pagare al Dipartimento Esattoria, per conto dell'obbligazionario, la somma allo stesso spettante, fino alla concorrenza del suo debito esattoriale complessivo, così come quantificato e comunicato dal Dipartimento Esattoria, con conseguente accredito nelle modalità ordinarie della sola parte di rimborso eventualmente eccedente o mantenimento del debito esattoriale per la parte non estinta.
4. Il Dipartimento Esattoria, ricevuti i pagamenti di cui al precedente comma, è tenuto inoltre a dare comunicazione al contribuente:
 - a) delle somme ricevute per suo conto dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, a rimborso del prestito obbligazionario dalla stessa emesso;
 - b) dell'eventuale avvenuta estinzione di tutto, o parte, del debito.
5. Anche la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, ad avvenuto trasferimento delle somme a mezzo bonifico, provvede a darne adeguata informativa agli obbligazionisti interessati.

Art. 3
(Casi particolari)

1. Nei casi di obbligazioni cointestate, il pagamento di cui all'articolo 2 comma 3 sarà comunque eseguito fino alla concorrenza massima della quota parte di spettanza dell'obbligazionario iscritto a ruolo che in via presuntiva è definita come il risultato del valore del rimborso diviso il numero dei cointestatari.
2. Nei casi di cartelle esattoriali già oggetto di dilazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge 70/2004 e successive modifiche, e per le quali non vi sia alcuna rata insoluta, il Dipartimento Esattoria, ai fini della verifica del debito esattoriale complessivo di cui all'articolo 2 comma 2, non

tiene conto dell'importo oggetto della predetta dilazione, per cui, in assenza di ulteriore debito esattoriale, il rimborso dell'obbligazione sarà eseguito all'obbligazionista.

3. Nei limiti in cui il debito esattoriale sia relativo a ruoli o cartelle oggetto di ricorso ai sensi della Sezione V del Titolo II della Legge n. 70/2004 e successive modifiche, le passività della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino derivanti dall'emissione dei titoli obbligazionari, fino alla concorrenza del predetto debito esattoriale oggetto di ricorso, non sono esigibili fino alla sua definizione. Il rimborso dei titoli obbligazionari, nei limiti di importo di cui al presente comma, sarà eseguito dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino in conformità all'esito della definizione del debito esattoriale così come comunicatole dal Dipartimento Esattoria.

4. Qualora all'esito di cui al precedente comma consegua una diminuzione dal debito esattoriale oggetto di ricorso ma l'obbligazionista abbia maturato ulteriore debito durante il periodo intercorso per successive iscrizioni a ruolo, il Dipartimento Esattoria dovrà tenerne conto nella quantificazione del rimborso di cui al precedente articolo 2, comma 2, salvo che tale ulteriore debito non sia già stato oggetto di dilazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del calcolo delle posizioni debitorie delle persone fisiche, si considerano anche i debiti ad esse riferiti ed iscritti a ruolo sulla relativa posizione di operatore economico.

Art. 4

(Indisponibilità del titolo)

1. Ai fini di cui al presente decreto-legge, le obbligazioni, subordinate e non subordinate, emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ai sensi del Decreto – Legge n. 89/2017 ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 e dell'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 7 luglio 2020 n. 113, non possono formare oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, in favore di nuovi obbligazionisti, salvo nulla-osta rilasciato alla stessa Cassa di Risparmio, su sua richiesta, dal Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. Il nulla-osta di cui al comma 1 è concesso nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'obbligazionista dante causa non abbia debito esattoriale derivante da iscrizioni a ruolo, salvo loro dilazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 70/2004 e successive modifiche, regolare nei pagamenti, ma a prescindere che il debito esattoriale rilevato derivi da ruoli o cartelle esattoriali ancora passibili o già oggetto di ricorso ai sensi della sezione V del Titolo II della Legge 70/2004 e successive modifiche;

b) l'obbligazionista avente causa eserciti diritti acquisiti in buona fede in virtù di atti e contratti con data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Nei casi di successione mortis causa non è richiesto il nulla-osta di cui ai commi 1 e 2 e, in sede di rimborso a scadenza in favore degli eredi, la verifica e quantificazione del debito esattoriale di cui al precedente articolo 2, comma 2, sarà eseguita computando, in aggiunta pro-quota ereditaria, anche il debito esattoriale del *de cuius* rilevato alla data del decesso, ove non ancora estinto.

Art. 5

(Norme finali)

1. Lo scambio di informazioni di cui al presente decreto-legge avviene in deroga al segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, al segreto d'ufficio di cui

all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96, nonché in regime di esenzione dalle disposizioni di cui alle Leggi n.70/1995 e n.171/2018.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto-legge, e purché non in contrasto con lo stesso, si applicano le disposizioni della Legge n. 70/2004 e successive modifiche e del Decreto – Legge n.89/2017.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini